



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



ORDINANZA

N.35 DEL 04/03/2025

OGGETTO: Ordinanza di sospensione ad horas attività per mancanza dell'Autorizzazione di Carattere Generale per le Emissioni in Atmosfera

Data Pubblicazione 05/03/2025
L'incaricato all'Albo Pretorio

IL RESPONSABILE DELLA P.O.N.3

Richiamato:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 04.10.2024 con il quale è stata conferita alla sottoscritta ing. Fabiana Cuomo la responsabilità della Posizione Organizzativa n. 3 del Comune di Somma Vesuviana (Na) relativamente ai Servizi Tecnici e Gestione del Territorio - SUAP;
- la dichiarazione della medesima in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto di interessi di cui al d.P.R. n. 62/2013 e del vigente codice dei comportamenti dei dipendenti

Premesso che:

Il giorno 27.02.2025, a seguito di sopralluogo congiunto - giusta lettera informativa a carico della --- omissis... --- - si è accertato che presso il complesso sito in via --- omissis... ---, vi era attività produttiva in atto e nel dettaglio:

- a) ciclo di produzione di scocche di vetro resina e di manufatti in acciaio e alluminio;
- b) stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi convogliati in una vasca di accumulo interrata priva di certificazione a tenuta stagna.

Con riferimento all'attività svolta dalla società --- omissis... --- operante nel settore di meccanica generale, risulta che agli atti del S.U.A.P. non è presente la documentazione comprovante il possesso dell'Autorizzazione di Carattere Generale per le Emissioni in Atmosfera, necessaria per le attività che producono emissioni di sostanze inquinanti nell'aria.

Con pr. cod.: --- omissis... ---, l'impresa --- omissis... ---, inoltrava domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale (attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).

La suddetta attività è classificata come "insalubre di prima classe" ai sensi della normativa vigente, in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni - *rif. nota ASL prot. 1082 del 26.02.2020* - e, pertanto, risulta essere soggetta a specifiche normative in materia di emissioni in atmosfera, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che attua la normativa europea in materia di inquinamento atmosferico, stabilisce all'articolo 269 che le attività che comportano emissioni in atmosfera devono essere autorizzate, e l'eventuale esercizio di tali attività senza la necessaria autorizzazione costituisce violazione delle normative in materia ambientale.

Visto il seguente quadro normativo di riferimento:

- D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti ed in materia di inquinamento prodotto da impianti industriali, che attribuisce alla competenza delle Regioni il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti industriali o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 269 e 272, che regola le emissioni in atmosfera e stabilisce che ogni attività che comporti emissioni in atmosfera debba essere autorizzata mediante Autorizzazione di Carattere Generale o, nei casi specifici, con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- Delibera di Giunta Regionale n° 4102 del 05.08.1992 che ha fissato i valori delle emissioni in atmosfera derivanti da impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle Linee Guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione

Considerato che:

L'assenza dell'Autorizzazione di Carattere Generale per le Emissioni in Atmosfera, unitamente alla classificazione dell'attività come "insalubre di prima classe", determina una grave violazione delle normative in materia di tutela ambientale e della salute pubblica.

L'operatività dell'attività senza il prescritto titolo autorizzativo costituisce un rischio potenziale per l'ambiente e per la salute dei cittadini, per cui è necessario adottare misure a tutela dell'interesse pubblico.

L'illecito in questione colpisce chiunque esercisce un impianto senza autorizzazione alle emissioni, indipendentemente dal fatto che l'evento lesivo si sia realizzato. Per la configurabilità del reato di cui agli artt. 269 e 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, trattandosi di reato permanente, formale e di pericolo, non si richiede neppure che l'attività inquinante abbia avuto inizio; è sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza, essendo il pericolo che l'impianto, privo di autorizzazione, possa causare, mediante emissioni in atmosfera, danni potenzialmente gravi per l'ambiente. Inoltre, è

esclusa la rilevanza delle dichiarazioni dei consulenti circa la conformità alla normativa dell'impianto, evidenziando la necessità di un accertamento al riguardo da parte degli organi preposti.

Tenuto conto altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29/12/2023 è stato approvato il P.U.C., che è entrato in vigore il 30/01/2024, a seguito della pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.C. n. 9 del 29/01/2024;

Richiamato il parere dell'Asl sulla disciplina urbanistica approvata che vieta le interferenze tra le aree destinate ad industrie insalubri di I e II classe ai sensi del D.M. 5.9.94 e le aree destinate a residenza e ad attrezzature collettive sensibili;

tutto su premesso

Visti:

- il d.lgs. n. 152/2006 - Norme in materia ambientale;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nel testo vigente;
- l'art. 107 del decreto lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» nel testo vigente

ORDINA

La **sospensione immediata** dell'attività della società --- omissis... --- a partire dalla data di ricezione della presente ordinanza, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Richiamata l'articolo 16 comma 7-bis e ter della L.R. n° 11 del 14.10.2015 demanda alla struttura amministrativa regionale competente l'irrorazione della sanzione amministrativa e la cessazione dell'attività.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga notificata alla:

1. società --- omissis... ---REGIONE CAMPANIA pec: dg.500600@pec.regione.campania.it
2. ARPA pec: direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it
3. ASL pec: uopc1@pec.aslnapoli3sud.it
4. Regione Carabinieri Forestale Campania pec: fna42899@pec.carabinieri.it
5. Guardia di finanza pec: na0210000p@pec.gdf.it
6. Albo pretorio
7. Sindaco - Sede
8. Ufficio Ecologia - Sede
9. Polizia Municipale - Sede

Il Responsabile della P.O.N.3
Ing. Fabiana Cuomo

